



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino”- Trapani

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

Decreto n. 2837
Prot.n. 5389 Decreto

Trapani, 01 Aprile 2022

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal C.D.A. nella seduta del 30/03/2022 con delibera n. 40

TITOLO I

ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Art. 2 - Elettorato attivo

Art. 3 - Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Art. 4 - Commissione elettorale

Art. 5 - Seggio elettorale

Art. 6 - Sistema elettorale

Art. 7 - Operazioni di voto

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

Art. 9 - Nomina degli eletti

Art. 10 - Ricorsi

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Diritto di accesso

Art. 12 - Diritto alla riservatezza

Art. 13 - Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I - ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

ART. 1. INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio Accademico si svolgono secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 12 dello Statuto del Conservatorio.

2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato dell'organo. *In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio*, subentra nell'incarico il primo dei non eletti; laddove non sia possibile dar luogo al subentro *e in tutti i casi in cui occorra integrare il numero dei componenti* si svolgono elezioni suppletive che devono essere indette entro sessanta giorni dall'anticipata cessazione. Il provvedimento deve essere pubblicato sul Sito istituzionale

3. In caso di cessazione anticipata dell'incarico di direzione, le relative funzioni vengono assunte, previa autorizzazione ministeriale, dal Vice direttore, ai sensi dell'art. 10 comma 7 dello Statuto. Il Vice direttore avvia la procedura di elezione del Consiglio accademico entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione ministeriale.

4. Il provvedimento di indizione deve riportare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni. Tale provvedimento deve inoltre:



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino”- Trapani

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

- a) stabilire il termine entro il quale devono essere presentate le candidature; tale termine non può essere inferiore a 10 giorni e superiore a 20 giorni dalla data di indizione della procedura;
- b) fissare il termine entro il quale deve riunirsi il Collegio dei professori per la nomina della Commissione Elettorale e del Seggio Elettorale; tale termine non può essere inferiore a 10 giorni e superiore a 20 giorni dalla data di indizione della procedura;
- c) fissare il termine entro il quale la Commissione Elettorale deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature; tale termine non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 6 giorni dalla data di scadenza delle candidature;
- d) fissare il termine delle elezioni; tale termine non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 30 giorni dalla data di scadenza delle candidature;
- e) indicare date, luogo e ora delle votazioni, e i requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

5. *In caso di situazioni di natura emergenziale quale ad es. quella sanitaria da Covid-19, le elezioni possono svolgersi con procedura telematica che preveda l'uso di apposite piattaforme dedicate che garantiscano standard previsti dalle Leggi in materia in tema di sicurezza, segretezza, univocità e valenza legale del voto"*

In tal caso la piattaforma online dedicata è adottata a seguito di delibera del Consiglio Accademico.

ART. 2. ELETTORATO ATTIVO

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i docenti in servizio effettivo presso il Conservatorio di Musica "Antonio Scontrino" di Trapani, con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti.
2. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione Elettorale su proposta del Direttore Amministrativo è affissa all'Albo Pretorio non oltre 5 giorni dalla nomina della Commissione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino al giorno delle elezioni.

ART. 3. ELETTORATO PASSIVO E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il Consiglio Accademico è composto da 11 membri, di cui 8 docenti.
2. L'elettorato passivo per i componenti del Consiglio Accademico scelti nel corpo docente spetta ai docenti di prima e seconda fascia dell'Istituzione di comprovata professionalità, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. diploma accademico o laurea;
 - b. almeno 3 anni di effettivo servizio di ruolo nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati;
 - c. non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.
3. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da esaustiva documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione titoli di studio e anzianità di servizio, dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità) devono pervenire in Conservatorio nel termine e presso l'ufficio determinati con il provvedimento di indizione" La dichiarazione di candidatura, corredata dalla documentazione può essere fatta pervenire al Conservatorio a mano, per via postale con raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata. La documentazione consegnata a mano dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo che rilascia immediata ricevuta al candidato o a persona dallo stesso incaricata. Nel caso in cui la dichiarazione di candidatura sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata la stessa dovrà essere



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino”- Trapani

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

inviata all'indirizzo conservatoriotp@postecert.it. Responsabile del procedimento é il Direttore Amministrativo.

Le Candidature presentate secondo le modalità previste dal presente comma sono raccolte dal Direttore Amministrativo che le trasmette alla Commissione Elettorale.

4. La Commissione Elettorale verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti, redige la lista in ordine alfabetico e ne dispone l'affissione all'Albo Pretorio dell'Istituto.

5. Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo il termine indicato dal presente Regolamento.

6. Il ritiro di una candidatura può essere effettuato in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Direttore Amministrativo che la comunica alla Commissione Elettorale e informa l'elettorato con comunicazione affissa all'Albo Pretorio.

7. I candidati non ammessi alla tornata elettorale hanno la facoltà di produrre formale reclamo alla Commissione Elettorale entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati. Entro i successivi due giorni, la Commissione deciderà sul reclamo.

ART. 4. COMMISSIONE ELETTORALE

1. La Commissione Elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.

2. La Commissione Elettorale, individuata dal Collegio dei Docenti al proprio interno, è costituita da tre componenti e nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario.

3. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.

4. La Commissione si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.

5. La Commissione ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento e in particolare quello di:

- decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto;
- decidere sull'ammissibilità delle domande di candidatura;
- decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
- risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

6. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura.

7. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e ove ritenuto necessario pubblicati mediante la loro affissione all'Albo Pretorio.

8. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio un supplente a cominciare da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, di maggiore anzianità anagrafica.

9. La Commissione Elettorale è eletta dal Collegio Professori a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. I due componenti supplenti saranno i candidati che si sono posizionati al quarto e quinto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica.

In caso di elezioni con procedura telematica la Commissione elettorale può riunirsi in modalità in presenza, on-line o mista.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino”- Trapani

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

ART. 5. SEGGIO ELETTORALE

1. Il Seggio Elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari e uno supplente fra i Docenti compresi nell'elenco di cui all'art. 2 designati dal Collegio dei Docenti in una apposita adunanza.
2. E' compito del Seggio Elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - esaminare e attribuire eventuali voti contestati;
 - redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura e non possono essere contestualmente membri della Commissione Elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra di ufficio quello supplente.
5. Il Seggio Elettorale è eletto dal Collegio dei Docenti a scrutinio segreto. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze. I tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risulteranno eletti membri effettivi. Il componente supplente sarà il candidato che si posizionerà al quarto posto della graduatoria delle preferenze ricevute. In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale l'anzianità anagrafica. In caso di elezioni con procedura telematica il Seggio elettorale può riunirsi in modalità in presenza, on-line o mista.

ART. 6. SISTEMA ELETTORALE

1. Le operazioni di voto si svolgono nelle giornate fissate nel decreto di indizione.
2. La votazione avrà inizio alle ore 9 ed il seggio resterà aperto continuamente fino alle ore 17.
3. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili e comunque non superiore a 4 preferenze. L'operazione avverrà a scrutinio segreto.
4. Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
5. Nei casi di parità di voti che impediscono l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, della maggiore anzianità anagrafica.
6. Qualora non vi siano candidature in numero pari o superiore agli eligendi, o non risulti eletto un numero di candidati corrispondente al numero da eleggere, sarà indetto un secondo scrutinio in conformità a quanto prescritto al successivo art. 9.
7. Ad esito delle procedure di cui ai precedenti commi da 1 e 6, il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti nel Consiglio Accademico che assumono la carica entro 15 giorni dalla data della nomina.
8. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 dello Statuto, chi si trova in una delle situazioni di incompatibilità previste effettua l'opzione entro 15 giorni dalla nomina, trascorsi i quali decade automaticamente dalla carica.

ART. 7. OPERAZIONI DI VOTO

1. La Commissione elettorale, con l'ausilio degli uffici amministrativi, provvede a quanto necessario affinché alle ore 8 del giorno della votazione siano consegnate al Presidente del Seggio Elettorale:
 - la lista degli aventi diritto al voto;



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino”- Trapani

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

- il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - un timbro recante il logo o nominativo del Conservatorio;
 - tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - l'urna e quant'altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative e cancelleria.
2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
 3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente del Seggio Elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.
 4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando una x con la matita copiativa nella casella posta a fianco dei nominativi dei candidati prescelti.
 5. Ogni elettore esprime il proprio voto a favore di un numero di candidati non superiore al numero di cui all'art. 6, comma 3; l'operazione avverrà a scrutinio segreto. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro del Seggio Elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti segni che possono costituire riconoscimento.
 6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto esso può essere esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

ART. 8. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Lo scrutinio avrà luogo al termine delle operazioni di voto. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
4. Le eventuali controversie sulla assegnazione o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
6. Il verbale riporta altresì:
 - il numero delle schede spoglie;
 - il numero degli elettori che hanno votato.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti il Seggio Elettorale, la restante documentazione e il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione Elettorale.

ART. 9. NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Direttore con proprio decreto nomina i Docenti del Consiglio Accademico che assumono la carica entro 15 giorni successivi alle elezioni; detto decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO

“Antonio Scontrino”- Trapani

Indirizzo Posta Certificata: conservatoriotp@postecert.it

Sito Internet: www.constp.it

2. In caso risultino eletti soggetti legati tra loro da vincoli di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il quarto grado, prevarrà il candidato che ha ricevuto più voti. In caso di parità, prevarrà la maggiore anzianità di servizio o subordinatamente, la maggiore anzianità anagrafica.

3. Il Consiglio Accademico, integrato dagli studenti designati dalla Consulta ai sensi dell'art. 12 comma 2 lettera b dello Statuto, è nominato con decreto dal Direttore. In caso di decadenza o rinuncia o nei casi previsti dal comma precedente subentra nella carica il primo dei non eletti; in mancanza si procederà entro sessanta giorni a nuova elezione limitatamente ai componenti da designare. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla originaria scadenza dell'organo.

ART. 10. RICORSI

1. Avverso le decisioni adottate dal Seggio Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione Elettorale, che decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

2. Avverso le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo Pretorio e da parte di coloro che ne abbiano interesse al loro annullamento per soli motivi di legittimità, al Presidente del Conservatorio, che lo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.

3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione Elettorale e dal Presidente del Conservatorio ai sensi dei precedenti commi è ammesso ricorso presso la competente Autorità giurisdizionale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11. DIRITTO DI ACCESSO

1. L'attività amministrativa del Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani si svolge nel rispetto dei principi in tema di trasparenza, informazione, partecipazione e diritto di accesso previsti dalla normativa vigente, e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12. DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1. Il Conservatorio provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, anche raccolte in banche dati, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di raccolta previsti dalla normativa vigente ed in particolare del D.L. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Successivamente all'adozione del presente Regolamento, sarà cura del Conservatorio darne la massima diffusione nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.

F.to Il Presidente

Comm. Dott. Francesco Bambina